



ORIGINALE

PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2014, il giorno 05, del mese di Dicembre alle ore 10:28, nella sede della Provincia, il Presidente DREI DAVIDE, con la partecipazione del Segretario Generale GUIDA ENNIO, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOPTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 110313/2014 DECRETO N. 24

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE. VARIANTE GIUGNO 2014 AL PIANO REGOLATORE GENERALE (P.R.G.) VIGENTE "VARIANTE GENERALE MARZO 2001" AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA L.R. N. 20/2000 E S.M.I. E DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/78 - ADOTTATA CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 39 DEL 14.07.2014: ESPRESSIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15, COMMA 5, DELLA L.R. 47/78 E SS.MM.II. ESPRESSIONE PARERE AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. 19/2008 IN MERITO ALLE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEGLI ASPETTI FISICI DEL TERRITORIO. DECISIONE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 152/2006 SS.MM.II.

IL PRESIDENTE

Su proposta della Posizione Organizzativa Responsabile del Servizio Ambiente Pianificazione Territoriale

Vista la Variante Parziale al P.R.G. vigente, adottata con delibera C.C. n. 39 del 14.07.2014, ai sensi dell'art. 15 comma 5 Legge Regionale 47/78 e ss.mm.ii. trasmessa a questa Amministrazione Provinciale in data 09.09.2014 (prot. prov. n. 84270 – fascicolo n. 2014/07.04.01/35);

Premesso che il Comune di Sogliano al Rubicone è dotato di:

- Piano Regolatore Generale approvato dalla Giunta Provinciale n. 25291/113 del 30/03/2004, cui sono susseguite varianti parziali;
- Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e s.m.i;

Preso atto che la presente variante è stata adottata ai sensi dell'art. 41 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii. con le procedure di cui all'art.15 della L.R. 47/78, dato che il Comune non ha ancora pienamente attuato il passaggio alla nuova strumentazione urbanistica;

Richiamato quanto segue:

- sulle Varianti al PRG la Provincia formula, ai sensi dell'art. 15, comma 5, della L.R. 47/78 e s.m.i. osservazioni alle quali i Comuni sono tenuti, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi ovvero ad esprimersi con motivazioni puntuali e circostanziate;
- la Provincia esprime, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 il parere sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, nell'ambito della formulazione delle osservazioni;
- in base al combinato disposto dell'art. 35, comma 1, e dell'art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dall'art. 1 del suddetto D.Lgs. 4/2008, lo strumento in oggetto è sottoposto alla "verifica di assoggettabilità" di cui al D.Lgs. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. 4/2008;
- la Provincia, in quanto autorità competente, decide in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 1 della L.R. 9/2008;

Richiamato inoltre che:

- il regime transitorio (art. 5.2) disciplinato dal PSC del Comune di Sogliano al Rubicone sancisce che fino all'approvazione del R.U.E., negli ambiti esistenti individuati nelle Tavole B.4a e classificati come ambiti urbani consolidati (A10) e ambiti specializzati per attività produttive (A13), si applicano le disposizioni del P.R.G. previgente che non siano in contrasto con le previsioni del presente Piano (art. 5.2, comma 6);
- la porzione di territorio oggetto di variante ricade in Ambito A.10 consolidato del PSC, pertanto la presente variante non potrà essere in contrasto col PSC medesimo e i suoi esiti confluiranno nel RUE in fase di redazione.

Constatato:

1. Contenuti della Variante Urbanistica

Come descritto nella Relazione di progetto, la variante ripristina l'uso residenziale di un'area già destinata a Zona B di completamento residenziale e annessa in seguito con variante al PRG C.C. n. 12 28.03.2012, al complesso scolastico della frazione di Bivio Montegelli; lasciando invariata l'individuazione del parcheggio pubblico prospiciente il plesso scolastico, si ripерimetra il lotto B in oggetto che, come da verifica catastale, include al suo interno una porzione di area di proprietà pubblica.

Si specifica che:

- la presente variante riproponendo una previsione già vigente, non incide sul dimensionamento del PRG;
- la capacità edificatoria dell'area non è stata utilizzata;
- nonostante le modifiche apportate, l'area del plesso scolastico presenta gli spazi idonei alla sua utenza scolastica;
- riguardo all'indagine geologica, si rimanda alla relazione allegata alla variante approvata con Del. di C.C. n. 12 del 28.03.2014 che conferma l'area come geologicamente stabile.

L'Amministrazione Comunale ha ritenuto di ristabilire la destinazione residenziale dell'area, su richiesta della società Sogliano Sviluppo, proprietaria dell'area ma in liquidazione, valutando l'area commerciabile nel piano di liquidazione.

Le modifiche cartografiche riguardano:

Area "1" Bivio Montegelli Stralcio Tav.3.3

L'Amministrazione Comunale, con l'adozione di proposta di variante, stralcia parte dell'area individuata come "Zona G1 attrezzature e servizi di interesse collettivo e religioso", ritrasformandola in area "Zona B1 a prevalente funzione residenziale edificata" come prima dell'approvazione della variante al PRG sopra richiamata.

2. Contenuti del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS

La documentazione della variante comprende anche il Rapporto ambientale preliminare, redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, finalizzato a valutare la significatività degli impatti derivanti dalle modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale. La breve stesura del documento evidenzia gli elementi pressoché influenti sui sistemi ambientali: l'inclusione nel centro abitato, la già avvenuta pianificazione ed edificazione dell'area, l'assenza di perdita di valori ambientali, naturalità e permeabilità del suolo. Con ciò il Comune valuta la modifica urbanistica non assoggettabile a VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto suddetto

Viste inoltre:

- la richiesta di integrazioni formulata dalla Provincia con atto prot. prov.le n. 93795 del 07.10.2014;
- le integrazioni trasmesse dal Comune, pervenute in data 29.10.2014 ed acquisite al prot. prov.le 100491;

Verificato l'iter amministrativo e la completezza degli atti, per cui dello strumento urbanistico in oggetto, adottato secondo le procedure di cui all'art. 15 della L.R. 47/78, risulta corretto e regolare sotto il profilo amministrativo:

- è stato acquisito il parere di legge integrato dell'Azienda U.S.L. di Cesena e A.R.P.A –

Sez. provinciale di Forlì - Cesena, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b) L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e ss.mm.ii., (prot. U/31/03/2014 – prot. N. 0013630 – 16.13.01), favorevole;

- con nota com.le in data 04.09.2014, il Responsabile U.D.P. Ambiente – territorio – Edilizia Privata del Comune ha dichiarato l'avvenuta comunicazione della Variante alle autorità militari;
- è stata prodotta la dichiarazione del Responsabile U.D.P. Ambiente – territorio – Edilizia Privata del Comune, con nota com.le in data 04.09.2014, certificante che il territorio comunale interessato dallo strumento urbanistico adottato:
 - è sottoposto al vincolo stabilito dal R.D.L. n. 3267 del 30.12.1923 concernente il vincolo per scopi idrogeologici;
 - non è soggetto alla disciplina speciale di cui al vincolo stabilito dalla L. 9.7.1908, n. 445, riguardante il consolidamento di frane minaccianti abitati ed il trasferimento di abitati in nuova sede.

Acquisito inoltre, ai sensi del comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, individuati da Provincia e Comune rispettivamente in AUSL di Cesena e ARPA sezione Forlì Cesena; il suddetto parere, espresso da ARPA con nota PG 11005/2014 del 21/10/2014, acquisito agli atti con prot. Prov.le n. 100491 del 29.10.2014, valido anche per AUSL, si dichiara favorevole alla esclusione della presente variante dalla procedura di VAS.

Dato atto che:

- con nota prot. n. 108646 del 26.11.2014, questa Provincia ha inviato, ai sensi del c. 4 dell'art.12 del D.lgs.152/2006 e ss.mm.ii., la bozza istruttoria relativa al presente procedimento al fine di sentire l'autorità procedente in merito alle conclusioni inerenti la verifica di assoggettabilità;
- il Comune ha risposto in merito alla suddetta bozza con nota prot. com.le n. 11969 del 29.11.2014, acquisita al prot. prov.le n. 109715 del 01.12.2014 dichiarandosi concorde con gli esiti della presente procedura in merito alla VAS.

Dato atto quindi che le sottostanti valutazioni vengono effettuate alla luce della consultazione di cui sopra tra autorità procedente ed autorità competente;

Verificato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 15, comma quinto e 14, comma secondo, della legge regionale 47/78:

- che le previsioni di Piano non presentino vizi di legittimità;
- che siano assicurate:
 1. l'osservanza delle prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti negli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati;
 2. la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse statale, regionale e provinciale;
 3. la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali ambientali ed archeologici nonché delle zone di cui all'art. 33 della L.R. 47/78;
 4. l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 46 della L.R. 47/78;
 5. il rispetto delle norme igienico sanitarie che abbiano valenza territoriale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Regionale:

- Piano Territoriale Regionale, approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 276 del 03.02.2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con deliberazioni del Consiglio Regionale n. 1338 in data 28.01.1993 e n. 1551 in data 14.07.1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti, approvato dal Consiglio Regionale con delibera n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano stralcio per il rischio idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta Regionale 17 marzo 2003 n. 350 e successiva Variante cartografica e normativa al Titolo II approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1877 del 19 dicembre 2011;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Provinciale:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 71491/150 del 30 luglio 2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12509/22 in data 19 febbraio 2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.), approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 84071/175 del 24 settembre 2007;
- Variante integrativa al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvata dal Consiglio Provinciale con deliberazione C.P. n. 70346/146 del 19.07.2010;

Vista altresì la Variante specifica al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, adottata ai sensi dell'art. 27Bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii., con delibera del Consiglio Provinciale n. 146884/183 del 19/12/2013;

CONSIDERATO

A) - Formulazione di osservazioni ai sensi dell'art. 15, comma 5, della l.r. 47/78 e ss.mm.ii.

L.R. 47/78 – art. 15, comma 2 – Nella delibera di adozione il Comune dichiara che la presente variante è adottata in pendenza dell'iter approvativo della Variante adottata con delibera del C.C. n. 14 del 29.05.2014. Tuttavia il Comune motiva l'urgenza e dichiara che essa non riguarda i contenuti della prima variante adottata, assicurando che sarà garantito il coordinamento e l'integrazione tecnica tra i due strumenti.

1) L.R. 47/78, art. 15, comma 4, lett. c) – Verifica della capacità residua (6%)

La variante apporta modifiche cartografiche che non presuppongono incrementi di capacità edificatoria residenziale o produttiva, intervenendo su un lotto già classificato B di completamento dalla previgente strumentazione urbanistica e già edificato. Pertanto essa è ammissibile nella procedura adottata.

L.R.47/78 – art. 46 - Verifica degli standard

Il Comune dichiara che la Variante non incide sulla dotazione di standard urbanistici.

Pur prendendo atto che la variante tende a ripristinare una situazione pianificatoria antecedente al 28.03.2012, tuttavia non può definirsi precisa l'affermazione comunale.

La variante, infatti, seppure in maniera limitata e senza pregiudizio per la funzionalità del plesso scolastico, riduce comunque la dotazione di Zona G1 – scuola elementare e di parcheggio pubblico rispetto al PRG vigente. Si osserva pertanto che:

- andrà verificata la complessiva dotazione dei due standard (istruzione e parcheggio pubblico) rispetto ai parametri definiti all'art. 46 della L.R. 47/78, nella frazione di riferimento. Il Comune in sede di approvazione della stessa dovrà altresì aggiornare il bilancio degli standard pubblici.

A tal proposito, verificato che la variante interviene in un ambito classificato dal PSC come Ambito Urbano Consolidato A-10, nel quale sono previste “Dotazioni di ambito territoriale da potenziare” proprio in corrispondenza dell'edificio scolastico, è necessario che in sede di approvazione della Variante il Comune motivi ed espliciti che la riduzione di spazi pubblici non pregiudica quanto indicato dal PSC circa la necessità di potenziamento delle dotazioni da attuarsi con il RUE ed il POC.

B) - Espressione parere ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30.10.2008, n. 19 in merito alla compatibilità delle previsioni di piano con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio.

La Variante propone il ripristino della previgente destinazione d'uso di un'area annessa al plesso scolastico di Bivio Montegelli, ridestinandola a zona B. Nell'iter di approvazione della Variante adottata con deliberazione C.C. 13/2011, sull'area è stata effettuata un'analisi di risposta sismica di c. d. III livello, nell'ipotesi di ampliamento dell'edificio scolastico. Le analisi effettuate hanno mostrato i seguenti parametri di sito: Vs30: 366 m/sec.; frequenza caratteristica di sito 8.2 Hz, con un fattore di amplificazione in intensità rispetto al bedrock pari a 4. Anche lo spettro di risposta in accelerazione mostra delle amplificazioni rispetto al bedrock comprese tra 2.1 e 3.2, con una PGA max di 0,61g. Tali dati dovranno essere attentamente valutati in sede di progettazione esecutiva.

C) Decisione in merito alla “verifica di assoggettabilità”, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.

Ritenute in generale sostanzialmente condivisibili le valutazioni del proponente circa la non significatività degli impatti, in considerazione della minima entità e della natura della modifica introdotta e valutato che:

- la variante interviene su aree già conformate ed edificate e libere da vincoli particolari di tutela ambientale, paesaggistica ed infrastrutturale che contrastino con le modifiche proposte;
- l'area scolastica, già realizzata, ha una conformazione compiuta ed autonoma rispetto alla porzione che si intende riclassificare;
- il Comune ha provveduto ad organizzare il confine tra le due destinazioni urbanistiche attraverso una porzione d'area che mantiene la proprietà pubblica per dare accesso anche al verde pubblico previsto nelle aree retrostanti al tessuto urbano.

- Constatato invece che la variante interviene in un sito che la Zonizzazione Acustica Comunale ha indicato come situazione di conflitto (scheda 2), occorrerà che eventuali interventi o usi sul lotto B edificato non aggravino la situazione in atto ovvero concorrano o la risoluzione delle criticità evidenziate (salto di classe). Tale specificazione potrà anche porsi a carico del redigendo RUE, stante la presenza dell'edificio scolastico.

Dato atto che questa Provincia provvederà a rendere pubblico il risultato della verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

DATO ATTO che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e per analogia a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in merito alle proposte di deliberazione, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dalla Posizione Organizzativa Pianificazione Territoriale del Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Bilancio, Finanze e Provveditorato in merito alla regolarità contabile;

DECRETA

1) Di formulare ai sensi dell'art. 15, comma quinto, della L.R. 47/78, la seguente osservazione:

- Andrà verificata la complessiva dotazione dei due standard (istruzione e parcheggio pubblico) rispetto ai parametri definiti all'art. 46 della L.R. 47/78, nella frazione di riferimento. Il Comune in sede di approvazione della stessa dovrà altresì aggiornare il bilancio degli standard pubblici.

A tal proposito, verificato che la variante interviene in un ambito classificato dal PSC come Ambito Urbano Consolidato A-10, nel quale sono previste "Dotazioni di ambito territoriale da potenziare" proprio in corrispondenza dell'edificio scolastico, è necessario che in sede di approvazione della Variante il Comune motivi ed espliciti che la riduzione di spazi pubblici non pregiudica quanto indicato dal PSC circa la necessità di potenziamento delle dotazioni da attuarsi con il RUE ed il POC.

2) Di esprimere parere favorevole ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con la seguente prescrizione:

- In fase di progettazione esecutiva dovranno essere attentamente valutati i parametri di sito evidenziati con l'analisi di risposta sismica di III livello.

3) Di escludere la variante parziale al P.R.G. vigente del Comune di Sogliano al Rubicone, adottata con delibera del C.C. n. 39 del 14.07.2014 ai sensi dell'art. 15 comma 5 Legge Regionale 47/78 e ss.mm.ii., dalla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 4/2008, invitando tuttavia al Comune a verificare la coerenza degli interventi e degli usi assegnati o da assegnare al lotto B, con la necessità di risolvere la situazione di conflitto acustico segnalata nella Zonizzazione Acustica Comunale.

4) Di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente - Pianificazione Territoriale ed al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.



PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA

(Decreto prot. n. 110313 del 03/12/14)

Pareri ex art. 6-bis della L. 241/1990

☒ La sottoscritta Simona Savini – Responsabile della P.O. Pianificazione Territoriale dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Simona Savini

☐ La sottoscritta PATRIZIA POLI, Responsabile del Procedimento dichiara che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis L.241/1990:

Patrizia Poli

Pareri dei Responsabili dei Servizi, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e per analogia a quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa

Lì, 03.11.2014

IL DIRIGENTE/
TITOLARE DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA

Simona Savini

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Lì, 4/12/14

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

[Firma]

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente. Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

Lì,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

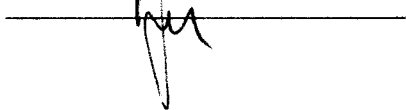




PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto viene pubblicato all'Albo on line di questa Provincia dal 10 DIC. 2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO GENERALE



CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Si certifica che il presente decreto è immediatamente eseguibile ed efficace dalla sua adozione.

IL SEGRETARIO GENERALE

